

N. 82/14 CON.

IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Marcello D'Amico,	Presidente
Dr.ssa Alessandra Paulatti,	Giudice
Dr. Mauro Martinelli,	Giudice relatore ed estensore

nella causa rubricata sub n. **2/2014** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la proposta di concordato preventivo, di tipo liquidatorio, presentata dalla "CSE Strutture s.r.l. in liquidazione" (di seguito per comodità espositiva CSE), C.F. e P.IVA 01400040299, avente sede legale a Calto (RO), via Industria Est n. 23, depositata il 28 luglio 2014, tempestivamente rispetto al termine assegnato, con decreto del 17 gennaio 2014, dal Tribunale successivamente al deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 161, VI comma l.f.;

osservato che il ricorso risulta sottoscritto dal liquidatore e legale rappresentante Giuliano Losi, in forza della determinazione assunta dall'amministratore unico, ai sensi dell'art. 152, II comma lett. b) l.f., del 27 novembre 2013 (atto del notaio Federico Tortora di Mantova, rep. 28754 e racc. 9989);

vista la relazione depositata dal professionista attentatore;

ricordato che il giudizio di ammissibilità della procedura, così come recentemente novellata, comporta, secondo quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza:

- A) la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale in capo al ricorrente;
- B) il riscontro della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell'imprenditore;
- C) l'accertamento della competenza territoriale del Tribunale adito;
- D) il controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione

depositata;

E) l'esame della relazione del professionista asseveratore e del giudizio dal medesimo espresso, che deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo-ricognitiva, valutativa della regolarità, esplicativa del giudizio espresso) così da consentire la ricostruzione dei controlli effettuati;

F) la verifica del fatto che il professionista abbia dato atto della documentazione esaminata, dei controlli compiuti e dell'iter logico posto a base delle proprie valutazioni ed il conseguente controllo in merito alla veridicità dei dati contabili ed alla fattibilità del piano;

G) la verifica della sussistenza dei presupposti per un pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti;

rilevato che gli aspetti di cui alle lettere a), b) e c) sono già stati puntualmente valutati positivamente nel decreto del 25 febbraio 2014, di concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f., ivi richiamato *per relationem* integralmente, provvedimento che ha anche nominato il commissario giudiziale, individuato nel dr. Filippo Carlin;

valutata positivamente la proposta concordataria effettuata - in virtù di una cognizione meramente sommaria - risultando ragionevole la previsione di una concreta fattibilità del concordato liquidatorio così come proposto, alla luce delle valutazioni operate dal professionista attestatore e fatta comunque, salva la più puntuale valutazione di merito successivamente ai rilievi operati dal Commissario giudiziale e da parte del ceto creditorio in relazione alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

considerato che la suddivisione in classi creditorie appare coerente posto che, data la incapacienza patrimoniale sociale al pagamento dei creditori privilegiati (ad eccezione di una percentuale dei crediti dei lavoratori dipendenti, integralmente soddisfatti in virtù della finanza esterna), la suddivisione in nove classi e la attribuzione di percentuali

variegate, che prescindono dal grado del privilegio, si giustifica in forza del fatto che essi saranno tutti pagati (nelle percentuali orientativamente indicate) attraverso finanza esterna ed in particolare attraverso l'importo ricavato dalla vendita di un immobile di proprietà della "C.S.E.- Centro Strutture Edili s.r.l.", sito in Calto (RO), via dell'Artigianato – stimato dall'ausiliario del Tribunale in € 3.468.045,00 (in € 3.914.580,00 dalla ricorrente) – vincolato ai creditori concordatari ex art. 2645 bis c.c., da porsi in vendita nel dicembre 2016 (salvo proposta di acquisto in data antecedente per il valore indicato dal perito di parte, cauzionata nella misura minima del 10%);

ritenuto condivisibile l'orientamento dottrinale che afferma che nella ipotesi di finanza esterna – evidentemente esclusa nell'ipotesi concorsuale esecutiva o fallimentare – non vi è alcun limite operante per le risorse sociali, sia in relazione all'ordine delle cause di prelazione (art. 160, II comma l.f.), sia in relazione ai tempi di adempimento (pur restando il limite invalicabile della ragionevole durata della procedura);

evidenziato come la proposta preveda anche un impegno della "C.S.E. Centro Strutture Edili s.r.l." alla rinuncia ai crediti vantati nei confronti della ricorrente nell'ipotesi di vendita del predetto immobile ad un valore inferiore di € 200.000,00 rispetto alla valutazione operata nel piano concordatario;

ritenuto compatibile il vincolo di destinazione operato sul compendio immobiliare del terzo a favore dei creditori concordatari, con mandato al liquidatore di provvedere alla vendita e soddisfazione degli stessi (sul punto cfr. Tribunale di Ravenna 22 maggio 2014 in www.ilcaso.it: *"In particolare il vincolo di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., persegue interessi meritevoli di tutela ove lo stesso si innesti su di una procedura di concordato, poiché da questa riceve la propria causa concreta, purché contenga un mandato irrevocabile a vendere gli immobili (o altro atto dispositivo) in favore degli organi della procedura ed in particolare del liquidatore giudiziale nominato dal tribunale, realizzandosi perciò di fatto una irrevocabilità della messa a disposizione*

dei beni condizionata alla sola omologa del concordato”).

rimandato ogni più approfondito e circostanziato esame della situazione all'ulteriore corso del giudizio sulla scorta degli accertamenti devoluti al Giudice Delegato ed al Commissario Giudiziale, da sottoporre al vaglio del contraddittorio pieno nella sede conclusiva del giudizio di omologazione, e fatta comunque salva la pronuncia del ceto creditorio in merito alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

reputato doversi confermare la nomina del dr. Filippo Carlin quale commissario giudiziale, il quale risulta dotato delle necessarie caratteristiche ed attitudini professionali, insite nella iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti;

rilevato che la domanda di scioglimento dei contratti indicati a p. 4 e 5 della proposta ha comportato la necessaria instaurazione del contraddittorio con i terzi coinvolti, per le ragioni già specificate nel decreto del 9 settembre 2014, richiamato integralmente *per relationem*;

dato atto che il provvedimento è stato ritualmente notificato e all'udienza del 3 ottobre 2014 è comparso l'avv. Casa per la Banca Popolare di Vicenza, opponendosi alla istanza formulata *ex art. 169 bis l.f.*, per mancanza di indicazione dell'indennizzo e di un interesse per la massa creditoria, mentre il P.M. si è rimesso alla decisione del Collegio;

richiamato il predetto decreto in relazione ai poteri di vaglio attribuiti al Tribunale che – secondo la tesi dottrinale e giurisprudenziale seguita da questa autorità giudicante – sono limitati alla compatibilità tra lo scioglimento del contratto e la proposta concordataria (circostanza che ha portato ad un rigetto della domanda formulata in sede di concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f. per mancanza di *discovery* della proposta e, quindi, di indicazione dei parametri di valutazione giudiziale), senza potere di valorizzazione della posizione contrattuale del terzo;

rilevato come il mancato scioglimento dei contratti bancari indicati determinerebbe non solo un incremento dei costi, a danno della massa creditoria, ma anche legittimerebbe l'incasso di somme di denaro da parte degli Istituti di credito, in base al patto di compensazione accessorio alle aperture di credito, con alterazione della *par condicio creditorum*;

dato atto, dunque, che in una prospettiva liquidatoria vi è piena compatibilità (per non dire coincidenza teleologica) tra il piano e la richiesta di scioglimento dei contratti bancari e che la mancata postazione delle relative indennità deriva dalla ritenuta insussistenza di un diritto di credito conseguente allo scioglimento (impregiudicata ogni controversia sul punto da svolgersi davanti alla autorità giudiziaria ordinaria);

rilevato che il Tribunale aderisce all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale (cfr. Tribunale Di Monza del 27 novembre 2013; Tribunale di Piacenza, 1 marzo 2013; Tribunale di Busto Arsizio, 11 febbraio 2013; Tribunale di Como, 5 novembre 2012 in www.ilcaso.it; Tribunale di Treviso 18 luglio 2014; Tribunale di Pordenone, 10 dicembre 2013 e 12 febbraio 2014, in www.FallimentieSocietà.it) secondo il quale l'art. 169 *bis* l.f. non coincide, ma deliberatamente differisce dall'ambito applicativo dell'art. 72 l.f., legittimando lo scioglimento (e non la risoluzione) di contratti anche unilaterali ed anche parzialmente adempiuti;

ritenuto che tale orientamento sia del tutto condivisibile e giustificato dal mancato richiamo all'art. 72 l.f. da parte dell'art. 169 l.f., dal tenore letterale dell'art. 169 *bis* l.f. (che parla di contratti in corso di esecuzione), dalla espressa indicazione, al IV comma del medesimo articolo, delle ipotesi di deroga alla predetta disciplina e implichi necessariamente una caducazione del patto accessorio di compensazione

P. Q. M.

A) DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla "CSE

Strutture s.r.l. in liquidazione, C.F. e P.IVA 01400040299, avente sede legale a Calto (RO), via Industria Est n. 23;

B) **DELEGA** alla procedura il dott. Mauro Martinelli;

C) **CONFERMA LA NOMINA** quale commissario giudiziale il **dr. Filippo Carlin** di Rovigo;

D) **ORDINA** la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per l'udienza del **30 gennaio 2015 alle ore 12,00**;

E) **AUTORIZZA LO SCIOGLIMENTO** dei seguenti contratti: conto corrente IT26X0103063200000010226111, conto anticipi SBF n. 000010227138 e contratto di finanziamento n. 77703114636 intrattenuti con Banca Monte Paschi s.p.a. (già Banca Antonveneta), nonché conto corrente n. IT93L0572859540225570728577, conto anticipi SBF n. 000225728600 intrattenuti con la Banca Popolare di Vicenza;

F) **FISSA** il termine di giorni quindici da oggi per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;

G) **DISPONE** che il ricorrente provveda entro quindici giorni a depositare in Cancelleria la somma di € 45.000,00, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura (compenso Commissario, eventuali perizie o pareri legali);

H) **ORDINA** che il decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 della legge fallimentare (nonché mediante inserzione sui seguenti giornali: Resto del Carlino ed il Gazzettino).

Rovigo, 7 ottobre 2014

Il Giudice Delegato
Dott. Mauro MARTINELLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo, il 7 OTT 2014
FUNZIONARIA GIUD.
Elena Broncato



Il Presidente